SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1517-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCOPPOLA)

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Istruzione superiore e università)

ONOREVOLI SENATORI. — Una norma di legge vigente nel nostro ordinamento, ed esattamente l'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede espressamente la possibilità che il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, stabilisca l'equipollenza con il titolo di dottorato di ricerca (cui il provvedimento stesso ha dato vita), dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo. Si potrebbe quindi provvedere all'esigenza cui il disegno di legge vuole far fronte con decreto del Ministro senza uno strumento di legge.

Il Governo tuttavia ha ritenuto opportuno valersi dello strumento legislativo. Il riconoscimento dei titoli dell'Istituto europeo rappresenta, infatti, un preciso adempimento di quanto è previsto dalla convenzione istitutiva dell'Istituto stesso (della quale è stata autorizzata la ratifica con la legge 23 dicembre 1972, n. 920), adempimento successivamente sollecitato dal Parlamento europeo con una risoluzione (punto n. 8) votata il 5 maggio 1981: è sembrato al Governo che il disegno di legge, più dell'atto amministrativo, possa rispondere, dal punto di vista politico, alla esigenza prospettata dal Parlamento europeo e dare in qualche modo maggiore solennità al riconoscimento richiesto. La Commissione, unanime, ha ritenuto valida e opportuna tale scelta.

Naturalmente la Commissione istruzione ha esaminato nel merito la rispondenza delle attuali strutture dell'Istituto europeo di Firenze e degli studi in esso svolti alle strutture universitarie e al livello degli studi prescritti dal nostro ordinamento per il rilascio del dottorato e ha verificato la piena sussistenza delle suddette condizioni. Ha voluto tuttavia aggiungere e precisare che i titoli rilasciati dall'Istituto europeo devono far seguito a corsi triennali successivi alla laurea, così come è oggi richiesto per il dottorato di ricerca rilasciato nelle università italiane.

La Commissione, dunque, per le ragioni sopra esposte raccomanda unanime alla Assemblea l'approvazione del disegno di legge con l'emendamento proposto.

SCOPPOLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

5 marzo 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, attesa la particolare natura giuridica dell'Istituto, costituito in base ad apposita convenzione stipulata fra gli Stati membri della Comunità economica europea, ai sensi della legge n. 920 del 1972. Rileva, peraltro, che l'equipollenza dei titoli, rilasciati da detto Istituto, al titolo di dottore di ricerca previsto dal decreto legislativo n. 382 del 1980 va ammessa solo ove ricorrano i requisiti previsti dalla legislazione italiana vigente, e purchè sussista condizione di reciprocità con gli altri Paesi della Comunità europea.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

5 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

I titoli di dottore rilasciati dall'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, conseguiti a seguito di corsi di durata non inferiore a tre anni, sono equipollenti a tutti gli effetti nell'ordinamento giuridico italiano al titolo di dottore di ricerca previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. I titoli di dottore rilasciati dall'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, conseguiti a seguito di corsi di durata non inferiore a tre anni, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea o altro titolo straniero equivalente, sono equipollenti a tutti gli effetti nell'ordinamento giuridico italiano al titolo di dottore di ricerca previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.